



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile

Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1674 R.G.A.C. dell'anno 2017, promossa

da

Consuleco s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rubino, presso il cui studio, in Cosenza, via L. De Franco n. 26, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

attrice

contro

Comune di Bisignano, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Carratelli e Carmelo Puterio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cosenza, via Sabotino n. 55, giusta procura in atti;

convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento – indennizzo arricchimento senza causa;

conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10 settembre 2019.

Motivi della decisione

In fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Consuleco s.r.l. premetteva, in fatto: (a) di aver stipulato con il Comune di Bisignano, giusta deliberazione di giunta n. 41/2000 ed allegata convenzione, contratto con il quale si obbligava (art. 1) alla gestione ordinaria e straordinaria dei 4 impianti di depurazione comunali contro l'utilizzo, anche per le proprie finalità, di uno di essi, denominato "Muccone", ed il versamento di un canone annuo di £ 50 milioni (poi € 25.823,00), per la durata di anni nove e prima scadenza al 10.02.2009, prorogabile senza preventiva disdetta per la medesima durata, nonché (art. 7) alla realizzazione di nuovo impianto di depurazione comunale ed altro privato, su terreno messo a disposizione dall'ente; (b) che, giusta atto unico della conferenza di servizi n. 7/2007, era stata formalmente autorizzata a realizzare il nuovo impianto comunale mediante ampliamento di quello già esistente ("Muccone"), ultimandolo nel 2008 ma consegnandolo, in ragione delle necessarie verifiche da effettuare in contraddittorio, solo il data 01.03.2016; (c) che, nonostante l'adempimento delle obbligazioni assunte, con significativo impegno finanziario, per contro il Comune di Bisignano non solo non aveva mai proceduto alla individuazione ed al pur promesso conferimento del terreno sul quale realizzare l'impianto privato, ma aveva altresì paventato, nel 2008, la possibilità di disdire e non rinnovare il contratto di gestione degli impianti, poi invece contraddittoriamente prorogato fino al 31.05.2010, fissando il termine per



la riconsegna dell'impianto al 01.06.2010, senza tuttavia procedere alla medesima, ed anzi consentendo la prosecuzione di fatto della gestione fino a al 01.03.2016, nonostante le diffide a regolarizzare la situazione; (d) che, ancora, con delibera di Giunta del 12.02.2015, veniva estromessa dalla gestione degli impianti, affidata alla Smeco Lazio s.r.l., nonostante gli stessi fossero serviti da utenze a lei intestate e mai volturate e nonostante la presenza, in essi, di beni a materiali di sua proprietà, mai restituiti; (e) che nondimeno, con successiva delibera n. 30/2016, la gestione era stata affidata non già alla aggiudicataria Smeco Lazio s.r.l., bensì ad altra società, alla quale consegnati gli impianti con provvedimento di somma urgenza; (f) che, per la realizzazione del proprio impianto, persistendo l'inadempimento del Comune, era stata costretta ad acquistare al prezzo di € 1.170.000,00 un terreno adiacente a quello in cui ubicato l'impianto "Muccone", ed anche ad acquistare, al prezzo di € 140 mila, il terreno nel quale ubicato il suo impianto privato.

Prospettava, quindi, in diritto, l'inadempimento del Comune all'obbligo assunto all'art. 7 della Convenzione, nonostante formale diffida del 10.06.2010, nonché l'ingiustificato arricchimento dell'ente derivante dalla gestione non retribuita degli impianti dal 01.06.2010 al 01.03.2016 e dalla realizzazione, mediante ampliamento di quello denominato "Muccone", del nuovo impianto di depurazione, invocando a titolo di risarcimento danni ed a titolo di indennizzo *ex art.* 2041 c.c. la condanna dell'ente al pagamento delle seguenti somme: € 950 mila quali costi di realizzazione del nuovo impianto; in subordine, € 1.464.000,00 o € 1.024.800,00 quali canoni di locazione pari ad € 12.200,00 mensili, dal 01.06.2008 o dal 01.06.2010 al 01.03.2016; € 1.210.000,00 quale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei terreni; € 1.025.000,00 oltre iva, quale indennizzo per la gestione dell'impianto "Muccone" dalla scadenza della convenzione (01.06.2010) alla sua riconsegna (01.03.2016); € 1.323.312,00 quale rimborso delle spese sostenute per le utenze ed i consumi della gestione degli impianti, sempre dalla scadenza della convenzione alla riconsegna; € 51.646,00 quale rimborso del canone annuale pagato per gli anni 2011 e 2012; € 2 milioni quale lucro cessante e danno emergente derivante dalla necessità di ricorrere al credito bancario; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Bisignano contestava ogni assunto attoreo, rappresentando, nell'ordine: (a) che, concluso il primo periodo di proroga della convenzione, era stata la Consuleco s.r.l., con nota del 31.12.2009, a chiederne altra, per il tempo necessario a consentire il trasferimento dell'impianto privato, impegnandosi esplicitamente a consegnare quello pubblico in perfetto stato di efficienza ed a non pretendere nulla a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'opera e quant'altro; (b) che, accordata l'ulteriore proroga, giusta delibera G.C. n. 400/2009, fino al 31.05.2010, allo spirare di tale ultimo termine, a fronte della diffida al rilascio, la Consuleco aveva inteso proporre ricorso al TAR, ottenendo dal Consiglio di Stato, in sede di appello, sospensiva del provvedimento con cui richiesta la riconsegna, ma poi rinunciando all'impugnativa, tanto che il gravame veniva dichiarato improcedibile, con sentenza passata in giudicato, per sopravvenuta carenza di interesse; (c) che, prima ancora, erano stati proposti altro ricorso al TAR, dichiarato inammissibile con sentenza confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, ed anche giudizio cautelare di reintegra nel possesso dei beni aziendali, respinto dall'intestato Tribunale sulla semplice argomentazione che non sussisteva impedimento alcuno alla possibilità di recupero dei beni di proprietà Consuleco asseritamente presenti negli impianti pubblici; (d) che, quindi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa di improcedibilità del ricorso per il quale ottenuta la sospensiva, l'ente aveva potuto finalmente avviare, nel 2015, l'*iter* di verifica dello stato di consistenza degli impianti, differito più volte per la condotta ostantiva della Consuleco e poi effettuato solo sommariamente, per l'impianto "Muccone", il 10.11.2015, sempre in ragione dell'impedimento frapposto dal personale Consuleco all'accesso, al depuratore, di quello della Smeco Lazio s.r.l., aggiudicataria della gestione; (e) che neanche in seguito all'ulteriore sopralluogo di verifica del 21.12.2015 la Consuleco aveva inteso concretamente procedere alla riconsegna, tanto che si era resa necessaria l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 3 del 12.01.2016, di immediata cessazione dell'attività di gestione e di riconsegna dell'impianto entro il 22.01.2016, la quale, disattesa, aveva costretto l'ente a richiedere alla Regione Calabria l'avvio



della procedura di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Consuleco, istanza poi archiviata con provvedimento contestato dal Comune; (f) che seguiva ulteriore ordinanza sindacale di rilascio n. 40 del 06.10.2016, impugnata dinanzi al TAR, con giudizio ancora in corso; (g) che pendeva contezioso giudiziario per il terreno denominato "Boscarelli", il cui prezzo inserito nelle voci di danno reclamate, acquistato dalla Consuleco nonostante precedente esproprio da parte dell'ente.

Deduceva quindi, in diritto, che, a fronte delle circostanze fattuali rappresentate, poteva, e doveva, affermarsi non l'inadempimento dell'ente, bensì quello, palese, della Consuleco all'obbligo di riconsegna dei depuratori e, in particolare, dell'impianto "Muccone", in cui peraltro ancora detenuti beni ed attrezzature di pertinenza dell'attrice, come comprovato dalle istanze cautelari proposte al riguardo, e prospettarsi altresì una vera e propria rinuncia della medesima attrice alla consegna di nuovo sito ed all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 7 della originaria convenzione, formalmente ed esplicitamente manifestata nella nota n. 24541 del 31.12.2009, di richiesta di proroga del termine per la riconsegna dei depuratori *al solo fine di predisporre il rilascio e senza aver null'altro a pretendere, dall'ente, a qualsiasi titolo*; depositava e richiamava, nondimeno, relazione giurata, che aveva evidenziato lo stato di abbandono ed incuria degli impianti dopo il loro rilascio, avvenuto, di fatto, solo il 01.03.2016; eccepiva, da ultimo, che ogni voce di danno asseritamente subita appariva, oltre che infondata, per quanto premesso, anche palesemente sproporzionata, nonché del tutto indimostrata.

Concludeva invocando declaratoria di inammissibilità, ovvero di rigetto, della domanda attorea, vinte le spese di lite e risarcito equitativamente il danno da responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.*

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, della prova testimoniale richiesta dall'attrice e della consulenza tecnica sullo stato dell'impianto richiesta dalla difesa del Comune convenuto; all'udienza del 10.09.2019, quindi, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta a sentenza con termini per compare conclusionali e di replica.

In diritto

La domanda attorea, all'esito dell'istruttoria espletata, non può considerarsi fondata e deve quindi essere respinta, in ogni sua articolazione.

1. Di quella domanda, così come dedotta, deve in primo luogo essere valutata la stessa ammissibilità.

Ed infatti, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: "*a.- accertare e dichiarare che la convenzione stipulata tra la Consuleco srl ed il Comune di Bisignano in data 10.02.2000, conclusasi in data 31.05.2010; b.- Accertare altresì che la medesima convenzione prevedeva reciproche obbligazioni a cui entrambe le parti erano tenute, e, più in particolare, con riferimento al suo articolo 7, il Comune di Bisignano avrebbe dovuto reperire e consegnare alla Consuleco srl, un terreno ubicato in agro del Comune di Bisignano, con destinazione urbanistica compatibile all'attività espletata dalla Consuleco srl ed estensione adeguata, fornendo altresì alla medesima le necessarie autorizzazioni, di competenza Comunale, per l'esercizio della propria attività privata; c.- Accertato altresì l'inadempimento da parte del Comune convenuto agli obblighi assunti con la predetta Convenzione e, per l'effetto, condannare il medesimo, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento degli ingenti danni patiti e patenti, derivanti tutti dal riferito inadempimento contrattuale, che si quantificano (nel duplice aspetto di danno emergente e di lucro cessante), come descritto in premessa, nella complessiva somma di € 7.073.958,00, nel caso in cui si la nuova linea depurativa realizzata dalla Consuleco srl nel 2008, sia considerata ancora di sua proprietà e ne venga riconosciuto il chiesto canone di locazione dal 2008, ovvero € 6.634758,00, ove ne venga riconosciuto il canone di locazione dal 01.06.2010, oltre l'ulteriore credito maturato e maturando*



fino al soddisfo, ovvero la diversa somma come meglio accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia. Ovvero, in subordine, nel caso diverso in cui si consideri che la proprietà della seconda linea depurativa, sia passata in capo al Comune di Bisignano, al momento della riconsegna dell'impianto, l'importo di €. 6.559.958,00, ovvero in quell'altra diversa somma meglio accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia ad istruzione competa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al soddisfo; d.- Accertare, altresì nella fattispecie la sussistenza di un palese e patente arricchimento senza causa da parte dell'ente Comunale, in danno della Consuleco srl, per come descritto in premessa, che pertanto legittima la medesima a ricevere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. nella misura pari ad €.1.025.000,00, ovvero nella diversa somma meglio accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, condannando il medesimo Comune in persona del Sindaco p.t. al pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”.

Emerge in evidenza dal prefato tenore letterale delle conclusioni rassegnate, che l'attrice ha proposto *cumulativamente* sia la domanda di accertamento e declaratoria dell'inadempimento del Comune di Bisignano agli obblighi assunti con la convenzione del 10.02.2000, ed in particolare con l'art. 7 della medesima, invocando in via consequenziale il risarcimento dei danni cagionati da quell'inadempimento, sia la domanda di *accertamento*, altresì, nella fattispecie, della sussistenza di “*un palese e patente arricchimento senza causa da parte dell'ente Comunale, in danno della Consuleco srl, per come descritto in premessa, che pertanto legittima la medesima a ricevere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.*”.

Il Comune convenuto, riguardo a quelle conclusioni, oltre a contestarle integralmente, ha specificamente eccepito l'inammissibilità della proposizione cumulativa dell'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e di quella generale di indebito arricchimento *ex art. 2041 c.c.*, in ragione della necessaria *residualità* di quest'ultima.

L'eccezione appare *prima facie* condivisibile.

Ed invero, caratteristica principale della domanda giudiziale *ex art. 2041 c.c.* è la sua *generalità*, atteso che i fatti che la possono legittimare sono *atipici* e, quindi, *potenzialmente illimitati* (Cass. n. 3599/1999); tuttavia, in concreto, quell'azione risulta raramente esperibile, sol che si consideri che deve essere escluso un ingiustificato arricchimento ogniqualvolta esso sia la conseguenza di una pattuizione (lecita), di una sentenza o di una disposizione normativa, cioè a dire di un *titolo giuridico* che giustifichi la modificazione patrimoniale (Cass. n. 6714/1981); ove nondimeno quel titolo fosse posto nel nulla, il relativo spostamento patrimoniale verrebbe eliminato in seguito all'utile esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo (Cass. n. 1252/2000).

Da siffatte peculiarità dell'azione deriva – appunto – l'eccezione suo carattere residuale, non potendo cioè la stessa essere utilmente proposta quando il depauperato abbia a disposizione una qualsiasi altra azione, anche verso terzi (Cass. n. 3322/2010), al fine di ottenere la reclamata reintegrazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 2042 c.c.; consegue da ciò, nondimeno, che non è nemmeno possibile agire quando quell'altra azione sia prescritta (Cass. n. 6647/2002) o divenuta improponibile o ancora la domanda sia stata respinta nel merito e non per carenza *ab origine* del titolo (Cass. nn. 4269/1995, 3814/2000, 4492/2010, 2350/2017).

Queste caratteristiche impediscono automaticamente la proposizione della *condictio indebiti congiunta* con altra, se non esclusivamente in via *subordinata*, e comunque mai *principale*, atteso che la proposizione subordinata postula sempre e solo che “*l'azione contrattuale articolata in via principale sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento*” (Cass. n. 11682/2018).

Ciò in applicazione del principio ormai consolidato, secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi *in astratto* e perciò prescindendo dalla



previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. SSUU n. 28042/2008; Cass. n. 25461/2010).

Su tali presupposti, nel caso di specie, la proposizione *esplicitamente cumulativa* che si evince dal sopra riportato tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, e reiterate fino alla comparsa conclusionale, *senza che sia neppure paventato un possibile difetto del titolo contrattuale* posto a fondamento del rapporto oggetto di causa, ed anzi fondandosi la domanda di inadempimento *precipualemente sulla validità di quel titolo*, non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità della istanza di pagamento dell'indennizzo derivante dall'arricchimento senza causa *ex art. 2041 c.c.* imputato al Comune di Bisignano, risolvendosi la stessa, peraltro, in una duplicazione delle poste risarcitorie il cui ristoro esplicitamente fondato, dall'attrice, sulla declaratoria di inadempimento contrattuale.

Peraltro, è proprio il tenore letterale delle conclusioni rassegnate, unitamente alla disamina della *causa petendi*, a rendere non praticabile qualsivoglia operazione di riqualificazione di quella domanda, precipualemente in termini di proposizione della stessa in via *subordinata* per l'evenienza (si ribadisce: neppure prospettata) della invalidità del titolo negoziale posto a fondamento della prima domanda risarcitoria.

1.1. Ove anche, per assurdo, ritenuta ammissibile, la domanda di arricchimento senza causa comunque rimarrebbe infondata.

Ed infatti, pur facendosi applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità sul requisito della *utilitas* e sulla necessità ed onere di sua dimostrazione nei confronti dell'arricchimento imputato ad enti pubblici (Cass. SSUU n. 10798/2015), comunque dovrebbe di seguito considerarsi l'ulteriore indirizzo ermeneutico della stessa giurisprudenza, secondo cui, in primo luogo, *“l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato”* (Cass. nn. 14732/2018, 15243/2018), ed anche, sotto diverso profilo, di quell'altro a mente del quale *“le esigenze di tutela delle finanze pubbliche trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo la P.A. eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo”* (Cass. nn. 11209/2019, 15937/2017).

Come si vedrà più compiutamente in seguito, il Comune di Bisignano ha più volte *formalmente rifiutato* l'arricchimento derivante dalla permanenza della Consuleco nella gestione degli impianti oltre il maggio 2010, intimando a più riprese la restituzione dei medesimi, non ottenuta solo in ragione del contenzioso amministrativo che la odierna attrice ha inteso intentare – ottenendo anche, in sede di appello, la sospensiva di una delle diffide alla immediata restituzione – contro quegli atti, al fine precipuo di farsi riconoscere, attraverso l'annullamento degli stessi, il diritto alla continuazione della gestione degli impianti.

Persistendo la sospensiva, nondimeno, l'ente *non ha potuto rifiutare*, nonostante la precedente volontà contraria pur manifestata, la permanenza della Consuleco s.r.l. nella gestione degli impianti.

2. Ciò posto, nondimeno, prima di passare alla disamina nel merito della sola domanda utilmente proposta dalla Consuleco s.r.l., ossia quella di inadempimento contrattuale e conseguente risarcimento del danno, appare necessaria una ulteriore precisazione.

In conclusionale, infatti, la difesa dell'attrice reitera le richieste istruttorie (prova testimoniale) formulate nella seconda memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*, ritenute *irrilevanti* giusta ordinanza riservata del 17.04.2018, chiedendone l'accoglimento e, quindi, la rimessione sul ruolo della causa per il relativo espletamento.

Senonché, da una più attenta lettura degli atti processuali, emerge come, all'udienza immediatamente successiva al deposito delle memorie *ex art. 183 c.p.c.*, e quindi anche della



formulazione di quella richiesta istruttoria, il difensore dell'attrice, nel riportarsi *“ai propri scritti difensivi nonché alle note ex art. 183 VI comma c.p.c. ed alla corposa documentazione allegata ... essendo la causa matura per la decisione”*, formulava esplicita richiesta di *“rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni”*.

Ora, secondo univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, la parte che abbia chiesto (e finanche ottenuto) l'escussione di prova testimoniale, e formuli poi esplicita richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni, manifesta volontà *“incompatibile con quella di proseguire nella fase istruttoria del procedimento, dimostrando, al contrario, l'intenzione di passare a quella decisoria, e consentendo, quindi, di presumere l'avvenuta implicita rinuncia alla suddetta prova”* (Cass. n. 18540/2013, seppur per il rito previgente alla novella di cui alla l. n. 353/1990), poiché *“tale inequivoco comportamento manifesta la volontà di rinunciare alla prova ... e tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione”* (Cass. n. 10797/2018).

Quindi, quelle richieste istruttorie vanno nella odierna sede ritenute e dichiarate, più che irrilevanti, formalmente rinunciate, dovendosi di conseguenza disattendere l'istanza di rimessione della causa sul ruolo ove anche revocata in dubbio la valutazione di irrilevanza delle medesime espressa nell'ordinanza istruttoria del 17.04.2018.

Giova nondimeno ribadire, a tal ultimo proposito, che le richieste di prova per testi contenute nella seconda memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.* della Consuleco s.r.l. avevano ad oggetto la sussistenza di *trattative di bonario componimento della controversia iniziate a fine 2009* ed il loro contenuto, in particolare sul reperimento in altro Comune di un terreno sul quale allocare l'impianto privato della attrice, circostanze di cui va ribadita, nella odierna sede, l'irrilevanza, nonché il contenuto di un telegramma, circostanza oggetto di prova documentale.

3. Sulla scorta di queste premesse, quindi, è possibile passare alla disamina della domanda di inadempimento contrattuale e risarcimento dei conseguenti danni, proposte dalla Consuleco s.r.l.

Presupposto del loro accoglimento, in tutta evidenza, è la prospettazione di un inadempimento del Comune di Bisignano agli obblighi contrattualmente assunti, dovendo al riguardo il giudice preliminarmente accertare la produzione in giudizio del *titolo* dal quale promana la pretesa risarcitoria, presupposto indefettibile ed principale onere probatorio della parte che formuli quel tipo di domanda, in ossequio all'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi), secondo cui, appunto, *“il creditore che agisca ... per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ... deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460”*.

A tal ultimo riguardo, nondimeno, nella intera produzione documentale allegata telematicamente dalla attrice *non è dato rinvenire quel titolo*, ossia la convenzione allegata alla Delibera della Giunta Comunale di Bisignano n. 41/2000, in cui all'art. 7 prevista, secondo quanto dedotto dall'attrice nella citazione introduttiva del giudizio, l'assunzione, da parte dell'ente, dell'impegno di *conferimento del suolo per la realizzazione contestuale di un nuovo impianto comunale, ed altresì per la realizzazione del nuovo impianto privato della Consuleco s.r.l., ove, anche dopo la scadenza della convenzione, sarebbe potuta continuare l'attività privata della medesima, separata da quella comunale*.

Non avendo depositato l'attrice un fascicolo cartaceo, quella convenzione non è stata allegata né alla citazione [Autorizzazione AIA, Integrazione AIA, contributo unificato, indice documenti (in cui pur prevista, al n. 7, la deliberazione G.C. del 10.02.2000), nota di iscrizione a



ruolo, procura speciale e notifiche], né alla seconda memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2, c.p.c., pur inviata tre volte proprio in ragione della dimensione telematica delle allegazioni documentali [bando per il depuratore comunale 2009, rogito di compravendita di terreno da parte della Consuleco, diffida del 15.10.2015, *leasing* per acquisto forniture, ordinanza del Tribunale di Cosenza del 12.10.2017, decreto G.D. di trasferimento terreno, diffida 19.10.2017, diffida 02.02.2017, diffida 08.06.2016, elenco fatture, telegramma 11.02.2010, fatture e contratto di *leasing*, fatture di acquisto beni e forniture, n. 2 mutui chirografari Unicredit, mutuo ipotecario Unicredit, provvedimento Regione Calabria di archiviazione del procedimento di revoca AIA, nota Comune di Bisignano 07.11.2017, sentenza TAR Catanzaro n. 1046/2017, verbale riunione 19.04.2016, verbale 10.11.2015, verbale 19.10.2015, verbale 23.10.2015, verbale 01.03.2016, verbale 19.04.2016 (in realtà duplicazione del verbale 01.03.2016), verbale 21.12.2015, verbale 11.02.2016, verbale 27.02.2016 (erroneamente indicato come verbale 23.02.2016), verbale 06.11.2015, altro verbale 27.02.2016, n. 13 bollette fornitura energia elettrica].

La mancata allegazione del titolo, quindi, dovrebbe comportare il rigetto della domanda attorea *de plano*, per il semplice rilievo di inottemperanza al principale onere probatorio e per la conseguente applicazione del brocardo *actore non probante reus absolvitur*.

Nondimeno, si potrebbe, al riguardo, valorizzare la mancata contestazione, da parte del Comune convenuto, dell'esistenza di quel titolo – ossia della convenzione allegata alla delibera di G.C. n. 41/2000, o, meglio dell'esistenza, in esso dell'art. 7 in cui previsto, per l'ente, l'obbligo di conferimento del terreno sul quale far sorgere il nuovo impianto comunale ed anche quello privato della Consuleco -: non è tuttavia chi non veda l'*obiettiva difficoltà* di condanna all'esecuzione di un obbligo di cui non è neppure dato valutare il tenore letterale, ed anche interpretarlo *contestualmente* – come esigono le norme codicistiche di ermeneutica dei contratti – a tutte le altre clausole della convenzione, al fine di enucleare un giudizio (necessariamente) fondato sulla complessiva valutazione della volontà negoziale.

E ciò precipuamente avuto riguardo alle considerazioni che seguono, dalle quali si può concretamente evincere la prefata difficoltà di interpretazione ed eventuale applicazione dell'obbligo di conferimento del terreno, il cui inadempimento da parte del Comune di Bisignano assunto ad unico fondamento, come ribadito a chiare lettere dalla difesa dell'attrice nella memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (l'unica depositata), sia della domanda risarcitoria che di quella – inammissibile – di arricchimento senza causa.

Ed invero, scorrendo ed analizzando la documentazione relativa al contenzioso giudiziario amministrativo tra le parti, appare chiaro come la domanda alla odierna attenzione sia l'*extrema ratio* della Consuleco s.r.l. di ottenere ristoro economico dal Comune di Bisignano in relazione all'intera vicenda relativa alla gestione dei depuratori.

L'attrice ha infatti più volte adito il G.A. *al fine precipuo di impedire la cessazione della convenzione del 2000* ed anche l'aggiudicazione dell'appalto di gestione dei depuratori ad altro soggetto, pur non avendo partecipato al relativo bando.

Così come ha adito anche l'intestato Tribunale, in via d'urgenza, per impedire che si concretizzassero le plurime iniziative dell'ente volte ad ottenere la riconsegna dei depuratori dopo la seconda ed ultima proroga accordata, *peraltro su specifica richiesta della stessa Consuleco*, fino al 31 maggio 2010.

Le contrapposte volontà, quindi, sono sempre state *chiarissime*, siccome esplicitate in più di una manifestazione formale: da una parte il Comune, che, in ragione della scadenza della convenzione e della sua mancata rinnovazione, ha immediatamente richiesto la restituzione delle aree dei depuratori; dall'altra la Consuleco, che ha invece sempre cercato di impedire tale evenienza, prima richiedendo una proroga e poi impugnando dinanzi al GA i provvedimenti via via adottati dall'ente per conseguire la restituzione dei siti, ottenendo anche la sospensiva del primo di essi.

Mai, invece, la Consuleco ha, nelle plurime iniziative giudiziarie intraprese, sollecitato il conferimento del terreno previsto nell'art. 7 della convenzione del 2000.



Anzi, in occasione della proroga richiesta con nota n. 24451 del 31.12.2009, poi accordata fino al 31.05.2010, la stessa attrice ha manifestato *chiara ed inequivoca volontà* di trasferire il proprio impianto privato di depurazione in *altro* Comune, senza invece sollecitare il conferimento del terreno pur promesso dal Comune di Bisignano, ed altresì promettendo formalmente all'ente di *“consegnargli l'impianto di depurazione pubblico, realizzato ad esclusiva cura e spese della Consuleco, in perfetto stato di efficienza, senza avere nulla a richiedere e/o pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute l'esecuzione dell'opera e quant'altro”*.

Del resto, siffatta affermazione, manifestazione di una inequivoca volontà abdicativa del rispetto dell'obbligo di conferimento di terreno previsto nell'art. 7 della convenzione, è in primo luogo perfettamente in linea e compatibile con la pregressa storia dei rapporti tra le parti, dopo la convenzione del 2000, atteso che, per come documentato e del tutto pacifico, l'idea di creare *ex novo in altro sito* un impianto di depurazione, sia comunale che privato, era stata da tempo abbandonata, preferendosi invece la ristrutturazione e l'ampliamento di quello Muccone, utilizzato anche per le esigenze private delle Consuleco.

Nondimeno, nel momento in cui scade la convenzione e non viene prorogata, quest'ultima – con inequivoco comportamento concludente - *non richiede* l'adempimento dell'obbligo di conferimento del terreno promesso per la realizzazione del suo impianto privato, che anzi prospetta in *un altro comune*, ma si limita *esclusivamente* a chiedere la proroga nel tenore letterale sopra richiamato, rinunciando, a fronte del suo ottenimento, ad ogni e qualsiasi pretesa nascente dalla convenzione.

La Giunta del Comune di Bisignano, quindi, delibera la proroga con provvedimento n. 400/2009, accordandola fino al 31.05.2010, aderendo *in toto* alla proposta della Consuleco, e, quindi, in sostanza, *stipulando un patto accessorio modificativo della convenzione*, secondo lo schema della accettazione della proposta.

Solo successivamente, l'11 febbraio 2010, la Consuleco invia un telegramma in cui manifesta la (tardiva) volontà di ritornare sui suoi passi, annullando la rinuncia, *peraltro* – si badi - *a qualsiasi pretesa creditoria nascente dalla convenzione e non anche specificamente al conferimento del terreno di cui all'art. 7 della medesima*.

Peraltro, riguardo all'istituto della *rinuncia al diritto*, viene in rilievo l'interpretazione invero pacifica in dottrina e giurisprudenza, secondo cui esso integra *“un negozio unilaterale e normalmente non recettizio, di tal ché, allorquando la volontà, abdicativa del diritto, si esteriorizza, anche tacitamente, diviene efficace, e perciò irrevocabile”* (Cass. nn. 387/1969, 2921/1995, 6872/1997, 12896/2011).

Quindi, a ben vedere, non era neppure necessaria la accettazione del Comune di quella inequivoca rinuncia *formalmente manifestata* dalla Consuleco s.r.l. nella comunicazione n. 24541 del 31.12.2009, che altresì, siccome irrevocabile, non può neppure considerarsi revocata dal telegramma dell'11.02.2010, il cui tenore peraltro equivoco rispetto all'obbligazione di conferimento del terreno.

Come detto, la successiva storia della controversia racconta nondimeno che la Consuleco s.r.l. non ha neppure nelle numerose iniziative giudiziarie assunte dopo quelle formali comunicazioni, *mai richiesto, e neppure semplicemente prospettato*, l'adempimento dell'obbligo di conferimento di un terreno sul quale allocare il proprio impianto privato di depurazione.

Anzi, le domande cautelari proposte all'intestato Tribunale, per converso, siccome tendenti a tutelare il possesso dell'impianto Muccone ovvero l'integrità dei beni e delle attrezzature presenti nel medesimo, presuppongono tutte la diversa volontà di continuare a servirsi, per uso privato, del depuratore, e mai in funzione del suo trasferimento in altro terreno che rimaneva obbligato a conferire il Comune di Bisignano.

In tale contesto poi, sotto diverso profilo, sempre rilevante sull'asserito inadempimento del Comune all'obbligo di cui all'art. 7 della convenzione, riprendendo lo spunto già evidenziato nel paragrafo 1.1. in relazione alla infondatezza della domanda di indennizzo da arricchimento senza causa, risulta *per tabulas* che la riconsegna dei depuratori è stata proprio e precipuamente impedita



da una delle iniziative giudiziarie della Consuleco, ossia dal ricorso al TAR Calabria avverso la diffida al rilascio degli impianti alla data (prorogata su richiesta dell'attrice) del 31.05.2010 ed anche avverso tutti gli atti relativi alla gara d'appalto che, nelle more, il Comune aveva apprestato al fine di impedire l'interruzione della gestione del depuratore; negata in prime cure, la sospensione della esecuzione degli atti impugnati è stata accordata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3543/2010, e tale evenienza *ha impedito de facto et de jure al Comune* di assumere ogni iniziativa volta ad ottenere la restituzione degli impianti ed anche ad espletare la gara d'appalto per la successione nella loro cessione, dovendo per converso *subire* la gestione della Consuleco.

Tale impedimento è perdurato fino a quando, nel luglio 2014, il TAR ha definitivamente dichiarato improcedibile l'originario ricorso, con il quale ottenuta la sospensiva.

Il Comune, di conseguenza, ha dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza per poter avviare le procedure di rilascio dei depuratori, che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso, giocoforza dovevano passare per una attenta verifica dello stato degli impianti, che peraltro ha dato gli esiti rappresentati nella perizia di parte allegata agli atti dell'ente, in cui evidenziato lo stato di abbandono e di incuria dei depuratori.

Quest'ultima evenienza, nondimeno, comporta la proposizione dell'*exceptio inadimplenti non est adimplendum*, obbligando la Consuleco – sempre in applicazione del principio generale sancito da Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi -, a dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione del 2000 prima di invocare l'adempimento di quelle assunte dall'ente.

Ulteriore sostegno alle precedenti argomentazioni, poi, deve rinvenirsi in uno dei documenti prodotti dalla stessa attrice, e precipuamente nel verbale successivo alle operazioni di consegna dell'impianto Muccone, in cui siglata anche una *intesa di massima vola a prevedere un regime transitorio di operatività dell'impianto pubblico e della continuazione dell'attività privata della Consuleco s.r.l. sull'attuale terreno ove ubicato l'impianto privato*.

Orbene, in quella sede, l'odierna attrice, che pure oggi lamenta l'inadempimento del Comune all'obbligo di conferimento di *altro* terreno sul quale realizzare il suo impianto privato, si è accordata con l'ente *al fine di dirimere le controversie insorte e di eliminare i contenziosi presenti e quelli che ancora potrebbero sorgere tra le parti*, chiedendo una *delibera di concessione ventennale in uso gratuito del terreno Muccone in cui ubicato il suo impianto privato*, tralasciando invece di invocare l'adempimento dell'obbligo *eo tempore* assunto dall'ente con l'art. 7 della Convenzione, in tale evenienza rinvenendosi ulteriore riscontro alla volontà di rinuncia all'adempimento di quella specifica obbligazione, già formalmente manifestata, come visto, e pienamente compatibile con la pacifica volontà delle parti di rinunciare alla realizzazione di nuovo impianto, preferendo la ristrutturazione – *per entrambi gli scopi*, pubblico e privato – di quello già esistente.

4. Le prefate argomentazioni appaiono all'odierno giudice univoche nel far ritenere insussistente l'inadempimento agli obblighi assunti con l'art. 7 della Convenzione allegata alla DGC n. 41/2000 - che, si ripete, non si è avuto modo di apprezzare nel suo contenuto, siccome non allegata dall'attrice -, imputato dalla Consuleco s.r.l. al Comune di Bisignano.

Poiché, come pure premesso, quell'inadempimento era l'*unico* prospettato a fondamento e *causa petendi* dell'istanza risarcitoria, ed anche dell'indennizzo *ex art. 2041 c.c.*, formulate dall'attrice, la domanda di quest'ultima deve essere conclusivamente respinta in ogni sua articolazione, siccome infondata quella di inadempimento contrattuale ed inammissibile quella di arricchimento senza causa, in ultima analisi anch'essa infondata.

Tale rilievo assorbe e preclude lo scrutinio di ogni singola voce di danno prospettata, pur dovendosi per inciso rilevare, sul punto, la sostanziale inidoneità della documentazione allegata alla dimostrazione puntuale della consistenza dei pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti ed anche della loro diretta eziologia con l'(insussistente)inadempimento imputato al Comune di Bisignano, evenienze che pure sostanziano l'onere probatorio dell'attrice; senza contare, riguardo alla compravendita del terreno il cui prezzo dedotto quale voce di danno, l'esito della sentenza n.



1715/2019 nelle more resa dall'intestato Tribunale, ed allegata alla memoria di replica dell'ente convenuto, in cui rigettata la domanda della Consuleco ed accolta invece quella di usucapione del Comune di Bisignano; peraltro, nelle motivazioni di quella sentenza si può rinvenire un percorso argomentativo simile a quello odiernamente adottato in relazione all'intera vicenda della gestione del depuratore, sia pur ai fini della valutazione dell'*animus possidenti*.

Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; l'odierno giudice non ritiene invece sussistano anche i presupposti per l'accoglimento dell'istanza risarcitoria *ex art. 96 c.p.c.* formulata dall'ente convenuto, siccome indimostrati, per un verso, il relativo elemento soggettivo (dolo o colpa grave) sempre necessario, secondo l'orientamento affermatosi di recente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n. 22405/2018), per l'utile proposizione dell'istanza risarcitoria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché, sotto diverso profilo, gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. SSUU n. 7583/2004, Cass. n. 21798/2015).

P.Q.M.

il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- **rigetta** la domanda attorea in ogni sua articolazione, siccome in parte inammissibile e comunque infondata;
- **condanna** la Consuleco s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.384,00 (considerata l'assenza di fase istruttoria) per competenze professionali, oltre CPA, IVA e rimb. forf. 15% spese gen., come per legge.

Così deciso in Cosenza il 31 dicembre 2019

il Giudice
dott. Gino Bloise

